

REGOLAMENTO CONSULTA DELLA CULTURA DEL COMUNE DI EBOLI

Art. 1 – OBIETTIVI

Lo Statuto del Comune di Eboli al Titolo IV *“Decentramento e Partecipazione”* - Capo II *“Istituti di Partecipazione”*, valorizza e garantisce l'effettiva partecipazione dei Cittadini all'attività sociale, politica ed amministrativa.

Il Comune di Eboli riconosce la funzione sociale della Cultura, promuove le attività connesse alla tutela e valorizzazione della storia e dei beni culturali della Città favorendo il sorgere e lo sviluppo delle iniziative che incrementano le attività di conoscenza.

Al fine di promuovere la partecipazione e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 67 dello Statuto, il Comune di Eboli favorisce la costituzione di consulte, con funzioni di proposta e di stimolo per le attività e prerogative dell'Amministrazione Comunale.

In attuazione di quanto previsto al comma che precede è istituita la **“Consulta della Cultura”** (di seguito Consulta), con sede nei locali del Comune di Eboli.

La Consulta riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle Associazioni presenti sul territorio e ne valorizza le attività.

Art. 2 – COMPETENZE

La Consulta della Cultura è organo consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione delle politiche culturali e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.

Art. 3 – FINALITA' E FUNZIONI

La Consulta è un organismo permanente, consultivo, di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo della cultura cittadina ed in particolare ha il compito di:

- a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della cultura, come momento di educazione, di impegno e di aggregazione, per tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, delle persone con disabilità, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolare l'integrazione sociale e l'inclusione;
- b) promuovere attività e strategie per la valorizzazione del patrimonio museale, artistico, ambientale, delle iniziative letterarie, cinematografiche, scientifiche, teatrali, musicali e, in generale, artistiche del territorio comunale;
- c) favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso la cultura incentivano la cooperazione internazionale e l'integrazione di culture di identità diverse;
- d) favorire e coordinare la programmazione culturale sul territorio con particolare riguardo a quella giovanile e scolastica;
- e) formulare proposte nel merito delle proprie finalità che potranno essere inserite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del Bilancio preventivo dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere alla Consulta un parere, benchè non vincolante, nelle materie che riguardano la politica culturale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- a) Il Presidente
- b) L'Assemblea
- c) L'Esecutivo

Art. 5 – PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta della Cultura viene nominato secondo le procedure di cui al comma 3. Art. 67 dello Statuto comunale vigente, valutate specifiche competenze nel settore della cultura.

Il Presidente inoltre:

- a) Forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni degli organi collegiali della Consulta e assicura il collegamento con gli organi istituzionali;
- b) Applica e interpreta le disposizioni del presente Regolamento

Art. 6 – ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

L'Assemblea elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti, il Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi (presidente e vice), i compiti di Presidenza sono svolti dall'Assessore alla Cultura.

L'Assemblea è composta da

- a) Il Sindaco, che ne fa parte di diritto;
- b) L'Assessore delegato alla Cultura, che ne fa parte di diritto;
- c) Il Presidente della Commissione Consiliare Cultura, che ne fa parte di diritto;
- d) Il Presidente o suo delegato di ogni Organizzazione Culturale, sia di natura pubblica che privata, formalmente costituita sotto forma di Fondazione, Ente culturale, Associazione culturale, Comitato culturale, ecc., inserita in apposito "Albo delle forme associative", ai sensi dell'Art. 69 dello Statuto comunale.
- e) Ne fanno parte di diritto i Presidenti delle Fondazioni presenti sul territorio ed il Garante delle persone con disabilità
- f) Potranno altresì partecipare, senza diritto di voto, le cittadine e i cittadini che intendono portare un contributo ai lavori dell'Assemblea facendone apposita richiesta al Presidente il quale ne disciplinerà le modalità di intervento in base agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della riunione.

Art. 7 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato alla cultura, del Presidente della Commissione Consiliare alla cultura, della maggioranza dei componenti l'Esecutivo o da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

La convocazione dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con allegato l'Ordine del giorno definito, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima della data prevista.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire attraverso invio via pec e/o mail ordinaria.

Art. 8 – SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e le decisioni.

L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione.

All'Assemblea potranno partecipare di diritto, senza diritto di voto:

- a) Il Dirigente Responsabile del Servizio Cultura o suo delegato;
- b) I Componenti della Commissione Consiliare Cultura

Possono essere invitati, senza diritto di voto, i Rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione. L'Assemblea potrà avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da discutere. Tali collaborazioni sono gratuite.

Delle sedute sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal presidente.

Art. 9 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea stabilisce le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 del presente regolamento.

L'Assemblea:

- a) Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, elegge il Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto; in caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) Elegge N. 6 Componenti dell'Esecutivo, con le stesse modalità di cui al comma precedente;
- c) Esamina e approva le proposte per l'attività annuale predisposte dall'Esecutivo;
- d) Sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche della cultura;
- e) Rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, promuovendo iniziative che diffondano la partecipazione dei giovani.

Art. 10 – ESECUTIVO

L'Esecutivo è formato da:

- a) Presidente dell'Assemblea;
- b) L'Assessore delegato alla Cultura;
- c) Il Presidente della Commissione Consiliare Cultura;
- d) N. 6 Componenti eletti dall'Assemblea.
- e) N.1 Consigliere comunale di minoranza

All'Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Dirigente Responsabile del Servizio Cultura o suo delegato.

Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ESECUTIVO

L'Esecutivo si riunisce su richiesta del presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti.

L'invito va comunicato almeno 5 giorni prima della data di riunione, insieme all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Esecutivo può avvenire per mail ordinaria o sms.

Art. 12 – SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ESECUTIVO

L'Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni dell'Esecutivo vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Potranno essere invitati di volta in volta: i componenti dei Gruppi di studio, gli esperti nelle materie che saranno trattate, i rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 – COMPETENZE DELL'ESECUTIVO

L'Esecutivo sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea della Consulta e nel rispetto della normativa vigente:

- a) Elabora proposte non vincolanti inerenti le proprie competenze da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
- b) Elabora proposte non vincolanti in merito alla valorizzazione del patrimonio museale, artistico, ambientale e delle iniziative letterarie, cinematografiche, scientifiche, teatrali e musicali;
- c) Coopera alla raccolta di dati inerenti le tematiche culturali eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- d) Costituisce Gruppi di studio a cui affidare l'approfondimento di temi specifici e coordinare gli stessi;
- e) Esprime parere consultivo e non vincolante sui criteri generali di ripartizione dei contributi che l'Amministrazione Comunale destina alle attività culturali.

Art. 14 – GRUPPI DI STUDIO

I Gruppi di studio vengono costituiti per l'approfondimento di problemi specifici di interesse culturale, al fine di formulare proposte da sottoporre all'esame dell'Esecutivo.

I componenti dei Gruppi di studio sono nominati dall'Esecutivo, individuandoli sia all'interno dell'Assemblea che esternamente.

Art. 15 – NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLA CULTURA

La Consulta della Cultura viene istituita dal Consiglio Comunale e ne ha la sua stessa durata. I Componenti l'Assemblea e l'Esecutivo vengono rinnovati entro 6 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.

La partecipazione agli organi della Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

La partecipazione ai Gruppi di studio è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

Art. 16 – SEDE DELLA CONSULTA E FUNZIONI DI SEGRETERIA

La sede della Consulta della Cultura è individuata, al momento del suo insediamento, dall'Amministrazione Comunale.

Le funzioni di segreteria degli Organi della consulta sono svolte da un componente dell'Esecutivo debitamente nominato.

Il Segretario partecipa alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.

In caso di sua assenza la maggioranza dei presenti provvederà a nominare tra gli stessi un segretario solo ed esclusivamente per la seduta da tenersi.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e può essere approvato nella medesima seduta o in quella successiva.

Copia del verbale delle sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo è inviata, a cura del Segretario, all'Assessore delegato alla cultura, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione Consiliare alla Cultura ed ai Capigruppo Consiliari (anche a mezzo mail o altro mezzo elettronico).

Art. 17 – DECADENZA E DIMISSIONI

I membri della Consulta della Cultura sono dichiarati decaduti per dimissioni proprie, dopo 3 assenze consecutive ingiustificate o per i motivi di cui al successivo Art. 17.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati con le stesse regole previste per l'organo di appartenenza da cui si è decaduti.

Art. 18 – INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte della Consulta, e ne decadono ipso-jure, coloro che si siano resi colpevoli di atti illeciti e per questi siano stati condannati anche solo con sentenza di primo grado di giudizio per i reati previsti dalla legge Severino.

Art. 19 – MODIFICA REGOLAMENTO

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta della Cultura potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 20 – NORME TRANSITORIE

A far data dall'esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia, qualora esistenti.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Tutto quanto non previsto dal presente regolamento è rinviato alle norme dello Statuto Comunale, del Testo Unico degli Enti Locali (D.L.vo 267/2000), del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia di associazioni.